

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Giovedì 19 gennaio 2006**

**941<sup>a</sup> e 942<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

## **ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

### **I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui – *Relatore* ASCIUTTI (*Relazione orale*). **(3684)**

### **II. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile – *Relatore* CARUSO Antonino (*Relazione orale*). **(3715)**
2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi – *Relatore* BOSCIETTO (*Relazione orale*). **(3716)**

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. **(3717)**
4. Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche. **(3718)**
  - GIARETTA ed altri. – Disposizioni per garantire il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi patologie e dipendenti da apparecchiature elettromedicali. **(3145)**
5. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. **(3723)**
6. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (*Approvato dal Senato, ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*).
7. Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(3538)**
  - SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione. **(1980)**
  - CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. **(2627)**
  - MALABARBA e SODANO Tommaso. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d'opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione. **(3064)**
    - Relatore TIRELLI. (*Relazione orale*).

### **III. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

- BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche. **(2274)**

- NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche. **(2275)**  
– *Relatore* MANFREDI.

#### **IV. Discussione del disegno di legge:**

Deputati GARNERO SANTACHÈ ed altri. – Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (*Approvato dalla Camera dei deputati* – *Relatore* GRILLO. **(3296)**

#### **V. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici. **(622)**
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio. **(1659)**
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici. **(1708)**
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio. **(2587)**
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza. **(3309)**  
– *Relatore* MUGNAI (*Relazione orale*).

#### **VI. Discussione della mozione 1-00370 dei senatori Zanda ed altri sui Decoder per il digitale terrestre (*testo allegato*).**

**alle ore 16**

**Interrogazioni (*testi allegati*).**

## MOZIONE SUI *DECODER* PER IL DIGITALE TERRESTRE

ZANDA, ANGIUS, BORDON, BOCO, BRUTTI Massimo, (1-00370)  
DONATI, BRUTTI Paolo, VERALDI. – Il Senato, (11 gennaio 2006)

premessi che:

l'11 novembre 2005 il Senato ha approvato con voto di fiducia un maxi-emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria per il 2006, integralmente sostitutivo del testo originario del provvedimento, che, tra le numerose misure introdotte *ex novo*, ha previsto un finanziamento pubblico di 10 milioni di euro per l'anno 2006 a sostegno dell'acquisto da parte dei cittadini italiani di apparecchi *decoder* per il digitale terrestre;

come segnalato con l'interrogazione 3-02334, i *decoder* per il digitale terrestre sono distribuiti e commercializzati in Italia dalla società Solari.com s.r.l. controllata dal signor Paolo Berlusconi (fratello del Presidente del Consiglio), il quale deve dunque ritenersi direttamente beneficiario delle misure di finanziamento adottate su iniziativa del Governo;

si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 215 del 2004 «Sussiste situazione di conflitto di interessi (...) quando il titolare di cariche di Governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità (...), ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate»;

considerato inoltre che:

a seguito delle segnalazioni a tal proposito trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 8 e 14 novembre 2005, la stessa autorità ha richiesto alla Presidenza del Consiglio informazioni sulle modalità e le circostanze di presentazione e deliberazione del maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2006;

la Presidenza del Consiglio – secondo quanto comunicato dall'Autorità – avrebbe testualmente dichiarato che il maxi-emendamento in esame «è stato istruito e presentato direttamente dal Ministro dell'economia e delle finanze on. Giulio Tremonti, senza alcuna valutazione del Consiglio dei ministri»;

tale circostanza ha indotto l'Autorità a concludere che «l'assenza di un atto alla cui adozione abbia partecipato il Presidente del Consiglio esclude in radice la possibilità di intervento da parte di questa Autorità, atteso che l'art. 3 della legge n. 215/04 prevede che sussiste situazione di conflitto di interessi quando il titolare di cariche di Governo partecipi all'adozione di un atto, anche formulando la proposta o omette un atto do-

vuto»; pertanto, nell'adunanza del 30 novembre 2005, l'Autorità ha disposto l'archiviazione del caso;

la ricostruzione dei fatti, per come illustrata dall'Autorità, lungi dal chiudere la vicenda, pone semmai più ampi e seri interrogativi non soltanto sulla portata e sui criteri di applicazione della legge n. 215 del 2004 in materia di conflitto di interessi, ma anche sull'effettivo rispetto delle disposizioni che regolano l'attività del Governo nel nostro ordinamento;

in particolare, la mancata sottoposizione del maxi-emendamento al Consiglio dei ministri deve ritenersi una manifesta violazione del disposto dell'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, che impone la preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri su tutte le questioni su cui il Governo chiede la fiducia al Parlamento, nonché sui disegni di legge d'iniziativa governativa (cui deve essere senz'altro assimilato un maxi-emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria);

nel merito, la circostanza ammessa dalla Presidente del Consiglio, per cui il maxi-emendamento sarebbe stato «istruito e presentato» dal ministro Tremonti senza alcun passaggio dal Consiglio dei ministri, non può essere considerata sufficiente per concludere che il presidente Berlusconi non abbia in altra forma «partecipato» alla scelta di presentare un emendamento recante la manovra finanziaria annuale; se così fosse, essendo la legge finanziaria l'atto più rilevante in materia di indirizzo economico del Governo, il suo comportamento dovrebbe essere fortemente censurato in sede politica e parlamentare;

per di più, in relazione al contenuto specifico del maxi-emendamento e agli interessi sui quali esso ha diretta incidenza, tale violazione potrebbe configurare anche una «omissione di atto dovuto», di per sé sanzionabile ai sensi dell'articolo 3 della legge sul conflitto d'interessi;

considerato altresì, che:

affinché possa essere fugato ogni dubbio circa l'adozione di comportamenti elusivi della disciplina in materia di conflitti di interessi, gli accertamenti di legge da parte dell'autorità di vigilanza dovrebbero essere volti ad escludere una «partecipazione» del Presidente del Consiglio non solo ai momenti formali della definizione degli atti di sua competenza, ma anche alle diverse e complesse fasi nelle quali tali decisioni vengono ipotizzate, vagliate, discusse, elaborate e, infine, maturano per poi essere formalmente assunte;

diversamente si ammetterebbe un'interpretazione meramente formalistica della legge sul conflitto di interessi secondo cui i «titolari di cariche di Governo» potrebbero infrangerne i divieti con la semplice adozione di piccole precauzioni, quali allontanarsi per pochi minuti dal Consiglio dei ministri (come accaduto per la deliberazione dei decreti legislativi in materia di previdenza complementare) o far presentare in Parlamento da un Ministro un emendamento di proprio interesse, senza alcun passaggio dal Consiglio di ministri, imponendone poi l'approvazione con il voto di fiducia,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente in Parlamento in ordine alle modalità di formazione e deliberazione del citato maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 – e in generale dei disegni di legge presentati dal Governo alle Camere – per ciò che concerne il rispetto delle prerogative e competenze del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 92 della Costituzione e all'articolo 2 della legge n. 400 del 1988, e l'effettiva ottemperanza alle disposizioni della legge n. 215 del 2004 in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

in generale, considerata la serietà e gravità del problema del conflitto d'interessi nel nostro Paese, ad adottare comportamenti pienamente conformi – nello spirito oltre che nella lettera – alle già esigue e limitate norme vigenti in materia nell'ordinamento nazionale.

## INTERROGAZIONE SUL TEMPO PIENO NELLE SCUOLE

MALAN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

(3-01279)  
(23 ottobre 2003)

il tempo pieno nelle scuole è un'esigenza di grande ed irrinunciabile importanza per le famiglie che non hanno la possibilità di badare ai figli nel pomeriggio, che determina a sua volta la necessità di una mensa sorvegliata a prezzi ragionevoli, e la sola notizia che esso potrebbe essere abolito può creare danni molto gravi;

nella risposta del 17 ottobre 2003 alla interrogazione dello scrivente 4-04779 del 19 giugno il Ministro interrogato afferma chiaramente che il tempo pieno «dovrà essere assicurato dalle scuole corrispondendo alle richieste delle famiglie», che «all'orario annuale obbligatorio la scuola dovrà aggiungere un orario ulteriore, per la stessa scuola obbligatorio e facoltativo per le famiglie, articolato sulla base delle richieste delle famiglie stesse e dedicato ad attività formative corrispondenti alle prevalenti richieste delle famiglie», che «l'orario complessivo potrà pertanto raggiungere, comprendendo anche le ore destinate ai pasti, le 40 ore attualmente previste per il tempo pieno, ove le famiglie ne facciano richiesta»;

lo stesso Ministro ha più di una volta, anche in sede ufficiale, espresso lo stesso concetto, in particolare nella recente audizione presso la Commissione competente della Camera dove ha ribadito che la riforma «non riduce il tempo di frequenza offerto agli studenti, che possono frequentare, come è attualmente previsto, fino a un massimo di 40 ore settimanali, su richiesta delle famiglie. Il decreto, infatti, al fine di introdurre elementi di personalizzazione dell'offerta formativa, stabilisce un tempo scuola obbligatorio per le scuole... 27 ore settimanali, cui si aggiungono 3 ore settimanali che le scuole sono tenute ad offrire: la scelta è facoltativa e opzionale, non per le scuole, ma per gli allievi» precisando che «anche per le 10 ore dedicate alla mensa rimane la disciplina finora vigente»;

tuttavia, pressoché la totalità delle famiglie è raggiunta da una martellante campagna mistificatoria che si avvale di ogni mezzo, giornali nazionali e locali, specializzati e non, condotta anche da molti insegnanti con lettere collettive sulla stampa, nonché direttamente rivolgendosi alle classi o persino conducendo i discenti, anche della scuola dell'infanzia, a manifestazioni di partito o comunque di parte; in tale campagna si afferma che, per effetto della riforma, il tempo pieno verrà abolito, che parecchie ore di lezione saranno a pagamento, che le mense verranno parimenti abolite, il tutto per danneggiare la scuola pubblica risparmiando risorse da destinare alla scuola privata; si afferma inoltre che lo studio dell'informatica verrà ridotto a mero addestramento, che spagnolo, francese e tedesco spariranno, che l'inglese verrà insegnato da docenti che conoscono

la lingua in modo approssimativo dopo un breve corso, che la scuola dell'infanzia viene ridotta a un mero parcheggio e così via;

a fronte di tale campagna di menzogne le famiglie in grave allarme sono tra l'estrema difficoltà e l'impossibilità di conoscere la realtà delle cose e molto spesso, non avendo altre informazioni che quelle sopra riportate, danno per scontato che esse corrispondano al vero; le poche informazioni di stampo diverso sul contenuto della riforma vengono peraltro da convegni organizzati da partiti di governo o da loro parlamentari, con scarsità di mezzi e il marchio, per l'appunto, di parte che, a fronte di quanto detto dagli insegnanti, tende a passare per propaganda infondata;

il comunicato televisivo elaborato da codesto Ministero non dice una parola sui contenuti della riforma e dunque non è assolutamente idoneo a dissipare l'allarme;

il sito Internet del Ministero non contiene alcuna notizia utile a dissipare i dubbi delle famiglie; lo schema di decreto legislativo applicativo della legge 28 marzo 2003, n. 53, in esso pubblicato non dà utili indicazioni in materia;

l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, contattato quattro volte per *e-mail*, non ha mai risposto; a seguito del contatto telefonico avvenuto alle 12.27 di venerdì 17 ottobre 2003 allo 06.58492377, alla domanda: «Sono un genitore di due figli in età scolare. È vero che verrà abolito il tempo pieno? Sono un po' preoccupato» la testuale risposta data da una voce di donna è stata: «È una domanda un po' difficile. Diciamo che tendenzialmente si tende ad abolire il tempo pieno per una questione di...», dopo di che la linea è misteriosamente caduta, a circa venti secondi dall'inizio della conversazione; in seguito tale numero, nonché gli altri, 06.58492755, 06.58492796, 06.58492803, chiamati ininterrottamente dalle 12,30 alle 13 dello stesso giorno, sono risultati sempre occupati o, più spesso, senza rispondere, con due eccezioni: alle 12.50 il 58492377 ha risposto, ma non appena si è iniziato a formulare la domanda ha riattaccato, per poi risultare occupato fino a fine orario (le 13); alle 12.52, chiamando il 58492796, ha risposto il centralino dicendo: «Ma lei sta chiamando dal Senato!»; formulata la solita domanda, ha risposto: «Le passo l'URP»; dopo un'attesa di qualche minuto allietata dalla musica d'attesa della canzone Yesterday, ha risposto una gentile signora, la quale, sulla questione del tempo pieno, ha detto che al momento non si sa perché mancano i decreti attuativi, certa che «la tendenza è quella di tagli pesanti alla scuola, ci sono tagli grossi», e dunque «ci sono punti dove bisogna andare a tagliare e si potrebbe andare a tagliare il tempo pieno», poiché è chiaro che «meno ce n'è e meno si spende»; la signora precisava tuttavia che per l'anno in corso le cose non cambiano ma riguardo all'anno prossimo, richiesta di cosa consiglierebbe di fare a una famiglia con due figli in età scolare dove la moglie non sa se lasciare il lavoro per seguire i bambini, rispondeva che non sapeva che dire, che occorrono alcuni mesi per saperne di più; consigliava infine di rivolgersi alla Direzione Regionale competente; all'obiezione dell'interrogante, il quale faceva notare che se tutto dipendeva dai decreti attuativi le direzioni regionali non potevano sa-



perne nulla, la risposta era che comunque toccava a quelle dare disposizioni;

la Direzione Regionale del Piemonte rispondeva immediatamente ribadendo all'incirca i concetti espressi dall'URP del Ministero, ma sottolineando l'incertezza del momento e consigliando di tenere d'occhio il sito Internet del Ministero;

il 20 ottobre, il numero 06.58492796 alle 16.44 finalmente rispondeva; alla domanda: «Sono il padre di due bambini in età scolare. È vero che si dovrà pagare per avere il tempo pieno nella scuola dell'obbligo? Lo scrivono degli insegnanti della mia zona in lettere ai giornali e nei volantini», replicava: «Bisogna chiedere al Dirigente scolastico. Visti i tagli che ci sono sulla scuola, perché ci saranno grossi tagli, il Dirigente Scolastico, non potendo offrire il tempo pieno, può organizzare delle attività al pomeriggio a pagamento. Ma non è obbligatorio, si possono sempre tenere i bambini a casa. In ogni caso quest'anno andrà avanti come è cominciato. L'anno prossimo è diverso». L'interrogante insisteva: «Dunque, di fisso, o si paga o si tengono i bambini a casa!» E l'impiegata confermava: «Si stanno orientando in questo modo. D'altra parte i tagli sono pesanti e li subiamo tutti»;

il clima che la campagna mistificatoria crea provoca danni di poco inferiori a quelli che verrebbero generati dall'effettiva abolizione del tempo pieno e dalle altre misure negative di cui si parla, in quanto sono tali da indurre molte donne a lasciare il lavoro o a non cercarlo, nonché molti nonni e nonne a chiedere la pensione, andando dunque in direzione opposta alla politica e agli obiettivi del Governo sulla previdenza e sul lavoro; tale clima, inoltre, pesa sulla scelta del futuro scolastico dei figli orientando verso l'istruzione privata, non per questioni di qualità, il che sarebbe coerente alla logica della scuola come servizio pubblico indipendentemente dal fatto che sia statale o no, ma a causa di notizie infondate, la qual cosa si configurerebbe, questa sì, come un ingiusto vantaggio dato agli istituti privati,

si chiede di sapere:

come si giudichi il comportamento di insegnanti che, approfittando del ruolo, del prestigio e dell'ascendente anche affettivo che hanno nei confronti dei loro allievi, diffondono notizie false tra i discenti e li inducono o conducono, sulla base di esse, a unirsi a manifestazioni di parte;

se esista un qualsiasi atto di codesto Ministero che può aver generato le falsità che vengono diffuse da varie e incontrastate fonti di propaganda, oltre che da parecchi insegnanti e persino dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti di dipendenti del Ministero che, nello svolgimento delle loro mansioni, diffondono falsità che arrecano grave danno alla istruzione pubblica e alle famiglie e strumentalizzano i discenti anche in tenerissima età;

in quale modo l'URP di codesto Ministero venga informato sui temi di maggiore interesse riguardanti il Ministero stesso, come si spieghi

il fatto che tale ufficio dia notizie infondate e, in ogni caso, quali provvedimenti si intenda assumere per rimediare alla situazione;

come si spieghi che in trenta minuti di continue chiamate a quattro numeri telefonici diversi si ottengano solo due risposte con successiva interruzione della conversazione, oltre ad un'altra, non dell'URP, ma del centralino, e solo perché l'operatore aveva notato che la chiamata veniva dal Senato;

quanti siano gli addetti dell'URP a rispondere ai telefoni e se essi abbiano anche altre mansioni che giustifichino le mancate risposte;

quanti siano gli addetti dell'URP a rispondere ai messaggi di posta elettronica e se essi abbiano anche altre mansioni che giustifichino la totale mancanza di risposte;

come si ritenga di far conoscere la realtà sulla riforma della scuola, tenuto conto che è in atto una campagna di disinformazione mistificatoria in proposito.

## **INTERROGAZIONE SUI FONDI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

BATTISTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

(3-02331)  
(7 novembre 2005)

dal terzo rapporto nazionale sulla sicurezza degli edifici scolastici, presentato giovedì 29 settembre 2005 a Roma dall'associazione Cittadinanzattiva, risulta che più di una scuola su dieci è poco sicura ed un quarto non raggiunge la piena sufficienza;

l'indagine è stata condotta su 382 edifici scolastici in 117 città, 32 province e 13 regioni per una popolazione di oltre 125 mila studenti;

dal rapporto emerge che il 53% degli edifici è privo del certificato di agibilità statica, il 52% del certificato di agibilità igienico-sanitaria, il 64% di quello di prevenzione incendi;

dal rapporto emerge che le uscite di emergenza sono assenti nel 17% dei casi o ostruite nel 43%, le scale di sicurezza assenti per il 27% delle scuole o destinate solo ad alcune parti dell'edificio nel 15% di esse;

i dati evidenziano lesioni strutturali sulla facciata interna o esterna nel 25% o crolli di intonaco nel 41%;

dal rapporto emerge che il livello di vivibilità all'interno delle aule non può considerarsi soddisfacente: banchi o sedie rotti o in cattive condizioni in circa il 62% dei casi;

le finestre non risultano dotate di tapparelle o tendaggi in circa il 30% degli edifici e ciò influisce sui livelli di illuminazione e temperatura delle aule;

gli impianti di condizionamento sono presenti in aula solo in 28 scuole;

poco più di una scuola su due dispone di una palestra al proprio interno o usufruisce di strutture esterne;

le palestre presentano nel 28% dei casi barriere architettoniche, sono prive di porte antipanico nel 42%, presentano crolli di intonaco (21%) e segni di fatiscenza di varia natura (30%);

le attrezzature delle palestre sono danneggiate nel 29% dei casi, nel 34% non ci sono spogliatoi, il 14% ha una pavimentazione non uniforme e il 18% finestre rotte;

in base ai dati del rapporto in questione il responsabile del servizio di protezione e prevenzione giudica il livello di temperatura delle palestre pessimo nel 32% dei casi ed insufficiente nel 35%; lo stesso giudizio vale per l'illuminazione valutata pessima dal 28% dei responsabili;

la metà delle scuole non ha sanitari integri e, nel 44% dei casi, non sono utilizzabili da studenti disabili;

nonostante la legge imponga la protezione assicurativa su tutto il personale della scuola (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124

del 1965) di fatto nella pratica tale copertura non viene garantita: a quasi tre anni di distanza, infatti, i genitori di S. Giuliano non hanno avuto ancora alcun risarcimento,

si chiede di sapere:

se si intenda in qualche modo far fronte a tale situazione;

se ed in che modo si intendano reperire nuovi fondi per adeguare gli edifici scolastici che presentano gravi *deficit* strutturali;

se non si ritenga opportuno attivare e/o creare organismi di controllo e di vigilanza, sia facendo funzionare gli organismi di vigilanza già esistenti, che creando organismi *ad hoc*, come un Commissario regionale per la sicurezza delle scuole, che abbia la funzione di coordinare tutti gli interventi, di stabilire un ordine di priorità di essi, di verificare i casi di non utilizzo dei fondi previsti, ecc.;

se non si ritenga necessario disciplinare la materia dei risarcimenti assicurativi.

## INTERROGAZIONI SULLA SITUAZIONE DI UN MEDICO DELLA GUARDIA DI FINANZA

EUFEMI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che, con riferimento alla risposta fornita dal rappresentante del Governo alla interrogazione parlamentare 3-02188, già 4-08133, nella seduta del 14 settembre 2005 della 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, va precisato quanto segue:

(3-02287)  
(29 settembre 2005)

il dott. Talerico è stato richiamato in servizio per carenza di personale medico nel corpo della Guardia di finanza in base alla legge 113/54, art. 50. Ancora oggi sussistono le condizioni che ne hanno determinato il richiamo in servizio; infatti molte legioni, a distanza di molto tempo dal provvedimento, sono rette da medici civili convenzionati. È stato trattenuto in servizio per lungo tempo, ed al termine del servizio non ha ottenuto alcuna riconoscenza economica, giuridica, professionale e morale. Non esistono richiami in servizio per così lungo tempo in tempo di pace, ma solo per istruzione, per un massimo di 40 giorni, e per avanzamento a grado, avanzamento che il dott. Talerico non ha mai ottenuto, in quanto ha mantenuto il grado di tenente medico. È stato richiamato in servizio con fonogramma, in possesso del dott. Talerico, consegnatogli dal comando Carabinieri della locale Stazione, quindi – contrariamente a quanto affermato nella risposta all'interrogazione – il servizio prestato non può essere considerato ed equiparato giuridicamente al servizio di leva. Durante il servizio militare da richiamato, il dott. Talerico è stato da sempre equiparato al militare in SPE, ottenendo il grado di tenente medico dopo un anno di servizio continuativo (25 luglio 1992), 10 mesi prima del congedo, e non tre mesi prima come previsto per gli ufficiali in ferma biennale. Ammesso che il servizio svolto dal dott. Talerico sia giuridicamente equiparato al servizio di leva, è opportuno chiedersi in base a quale legge ciò sia avvenuto. Ciò non spiega in ogni caso perché al termine del servizio non sono stati corrisposti gli emolumenti, il premio di congedamento previsto per tali categorie, i privilegi previsti per queste categorie di ufficiali, regolati dalla legge 574/80, art. 37. Su richiesta del dott. Talerico del 24 giugno 1993 al Comando legione allievi della Guardia di finanza per la concessione del premio di congelamento il Ministero della difesa ha risposto che non spettava, in quanto considerato un richiamato in servizio, e che tale premio spettava solo agli ufficiali di CPL che avevano contratto la ferma volontaria. Tale non era il caso del dott. Talerico, che non aveva contratto la citata ferma volontaria (Risposta del comando regione militare centrale, prot. n. 306/30110101 del 18 maggio 1993 e del comando legione allievi del 24 giugno 1993, prot. n. 47618, su istanza presentata dal dott. Talerico, racc. n. 2877 del 18 giugno 1993); in data 21 luglio 1992 il dott. Talerico inoltrava istanza al Comando legione allievi della Guardia di finanza con la quale chiedeva di

essere trattenuto in servizio in quanto perdurante la causa che ne aveva determinato il richiamo. In data 23 luglio, con parere favorevole, il comando legione allievi trasmetteva l'istanza con prot. n. 43427/p al Comando scuole per il successivo inoltro al Ministero della difesa, il quale, nonostante perdurasse la motivazione, rigettava l'istanza e lo collocava in congedo, non riconoscendogli né la figura di Ufficiale in ferma biennale né di richiamato con relative indennità economiche, giuridiche, professionali;

il dott. Talerico ha prestato due anni e due giorni di servizio in più. Pertanto, avendo superato il limite imposto dalla legge 574/80 ed essendo stato richiamato per lungo tempo, il dott. Talerico doveva essere trattenuto a tempo indeterminato, come previsto dalle disposizioni vigenti nella Pubblica amministrazione (oltre i due anni di servizio) o in riferimento alle leggi 1098 del 6-12-71, 824 del 20-12-73, 289 dell'11-5-70, 371 del 28-3-68, 808 del 26-6-65;

con ricorso del 23-11-95, inviato con racc. n. 2897 al Ministero della difesa, DGUE-2a Divisione-4a sezione, veniva richiesto il riconoscimento del servizio svolto quale richiamato ai sensi della legge 113/54, art. 50, con conseguente riconoscimento dello stato giuridico, economico ed ogni altro diritto consequenziale. Con lettera prot. n. 201589/55/4 del 18 dicembre 1995 il Ministero della difesa ha rigettato ogni richiesta senza tenere conto delle motivazioni addotte dal dott. Talerico, confermando di fatto l'atteggiamento di rifiuto al riconoscimento della situazione giuridica ed economica pregressa maturata ed alla perdita dello *status* giuridico maturato nella vita civile ed interrotto a seguito del richiamo con violazione dell'art. 52 della Costituzione;

il dott. Talerico è stato richiamato in servizio per la prima volta nell'anno 1991 all'età di 31 anni e nel pieno delle proprie energie lavorative ed è stato trattenuto per oltre due anni, al di fuori di ogni logica giuridica apprezzabile, con notevoli ed irreparabili danni per il reinserimento nella vita civile. L'art. 50 della legge 113/54 prevede il richiamo in tempo di pace degli ufficiali in congedo secondo due modalità: d'ufficio e a domanda per qualunque circostanza e durata. Il Ministero, dopo aver individuato i soggetti interessati, comunica il richiamo e, avvalendosi del disposto di cui all'art. 59 della stessa legge, influisce direttamente. Nel caso in specie si è proceduto ad applicare l'art. 50 della legge 113/54 al dott. Talerico con le stesse modalità e forme che regolano la ferma biennale di cui alla legge 574/80. Infatti, sebbene l'art. 50 della legge 113/54 non ponga alcun limite di durata al richiamo, si è provveduto a trattenere in servizio il dott. Talerico per oltre due anni, assoggettandolo di fatto alla stessa durata degli ufficiali in ferma biennale, non riconoscendogli nessuna prerogativa insita nella legge stessa eccedendo così non solo nella discrezionalità, ma applicando la legge più sfavorevole. Si sono fatte svolgere al dott. Talerico le stesse funzioni, con analoghe mansioni, dell'Ufficiale in SPE, non tenendo debitamente in conto che, assolto il periodo di richiamo, il dott. Talerico non avrebbe goduto di nessuno dei benefici previsti dagli art. 37 e 40 della legge 574/80;

è vero che l'art. 50 della legge 113/54 non pone alcun limite alla durata del richiamo; di fatto il Ministero della difesa avvalendosi di un meccanismo legislativo, con consapevolezza presunta negli atti e palese nel termine di durata, ha equiparato di fatto il servizio svolto dal dott. Talerico ad un Ufficiale in ferma biennale, travisando lo spirito della legge 113/54 ed arrecando danni alla professione;

esistono pertanto due ipotesi: che l'Amministrazione della difesa abbia in tal modo travisato ed applicato falsamente l'art. 50 della legge 113/54, oppure che abbia applicato esattamente l'art. 50, incappando in eccesso e sviamento di potere, prolungando la durata del richiamo oltre i limiti dell'ammissibilità, e non tenendo in debita considerazione che un lungo periodo di richiamo avrebbe pregiudicato gravemente i diritti nella vita civile;

il dott. Talerico non ha ottenuto alcun riconoscimento giuridico del servizio svolto. Ammettendo che il Ministero della difesa abbia adempiuto legittimamente al disposto dell'art. 50 della legge 113/54, e considerato che tale legge nulla prevede in materia di benefici ed agevolazioni, diversamente da quanto disposto dagli art. 37 e seguenti della legge 574/80 e da tutta la letteratura legale in materia di riserva di posti, preferenze e punteggi, ecc. per gli ufficiali in ferma biennale, l'amministrazione incorre in una violazione di legge costituzionale dell'art. 52 della Costituzione. Poiché il dott. Talerico è stato richiamato per esigenze temporanee di servizio, è lecito chiedere come a tutt'oggi molte legioni vengano rette da medici civili convenzionati;

inoltre, al dott. Talerico competevano, in quanto richiamato, la doppia mensilità per i primi due mesi di servizio da richiamato (legge 653/1940); l'indennità dell'equo indennizzo (art. 28 legge 824/73, TAR del Lazio, sez. I, 26 novembre 1982, n. 968); l'indennità militare ai sensi della legge 100/1987 per aver svolto il servizio da richiamato oltre i 10 chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio; l'applicazione di quanto previsto dall'art. 77, decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, l'art. 22, legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 52 della Costituzione, art. 5 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, TAR della Sicilia, sez. Catania, 27 gennaio 1999, n. 114),

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alle notizie fornite sopra e quali iniziative intenda assumere ove ricorrano i presupposti della omissione di legge-eccesso di potere per difetto di motivazione.

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che in data 24-04-2004 il Dr. Talerico, già tenente medico richiamato in servizio per anni due e giorni due continuativi, in base alla legge 113/54, art. 50, nel corpo della Guardia di Finanza, per carenza di personale medico, presentava istanza di riammissione in servizio, che la Guardia di Finanza, prot. n. 135278/1196/2, trasmetteva con parere favorevole allo Stato Maggiore dell'Esercito, il quale la trasmetteva alla Direzione generale per il personale militare, prot. n. 3300/081980 del 18-05-2004,

(3-02438)  
(17 gennaio 2006)  
(Già 4-09500)

per l'immissione in servizio. La Direzione generale per il personale militare rigettava l'istanza nonostante il parere favorevole dello Stato Maggiore dell'Esercito e della Guardia di finanza. Il Dr. Talerico presentava ricorso al Capo dello Stato in data 6-12-2004, trasmesso di poi al Ministero dell'economia e delle finanze in data 15-12-2005, prot. n. UG/n. 390526/2/RS,

si chiede di sapere:

quali siano lo stato e l'esito di tale procedimento;

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda assumere ove ricorrano i presupposti della falsa applicazione di legge, eccesso di potere per difetto di motivazione, reiterato rifiuto del riconoscimento diritti giuridici, economici, professionali per il lungo periodo di richiamo in servizio.



## **INTERROGAZIONE SULLA NOMINA DI UN SOVRINTENDENTE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI CHIETI**

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

(3-02391)  
(13 dicembre 2005)

la dott.ssa Silvana Balbi De Caro, sovrintendente per i beni archeologici d'Abruzzo, con sede in Chieti, è stata da poco nominata direttrice del Servizio nazionale musei e parchi archeologici della Direzione generale per l'archeologia presso il Dipartimento dei beni paesaggisti e culturali del Ministero per i beni e le attività culturali;

al posto della dott.ssa Balbi De Caro, a tutt'oggi, non è stato nominato un nuovo sovrintendente e le relative funzioni sono esercitate *ad interim* dall'arch. Roberto Di Paola, direttore generale regionale per i beni culturali e paesaggistici con sede a L'Aquila; quindi, a dirigere di fatto la Soprintendenza di Chieti è il su citato architetto;

nonostante la legge di riforma della dirigenza presso i Ministeri non obblighi il Ministro per i beni culturali a nominare un successore per guidare la Soprintendenza per i beni archeologici d'Abruzzo, il ruolo storico del sistema museale teatino (comprensivo di Museo nazionale archeologico, Museo della «Civitella», Terme, teatro e templi romani), la grande tradizione culturale e la centralità amministrativa della Soprintendenza nell'ambito regionale indurrebbero ad una maggiore considerazione, da parte del Ministero, dell'ente archeologico abruzzese, tale da riconoscere la necessità di una figura dirigenziale che possa operare direttamente sul territorio;

il sistema museale ed archeologico teatino rappresenta una delle poche realtà economiche valide della città e che fanno di Chieti una delle mete preferite del turismo culturale nazionale ed internazionale e la mancata nomina del dirigente principale dell'ente che diverrebbe sede «periferica» de L'Aquila potrebbe rappresentare il preludio al ridimensionamento, con esiti molto preoccupanti, stante il numeroso patrimonio archeologico depositato in altre città abruzzesi, il quale potrebbe anche non far ritorno a Chieti, in cui c'è attesa per l'ampliamento degli spazi museali,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali non sia stato nominato un nuovo Soprintendente per i beni archeologici d'Abruzzo;

se non si ritenga di studiare un piano di rilancio e di ristrutturazione degli spazi museali teatini per ospitare l'intero patrimonio archeologico abruzzese, parte del quale allocato fuori sede;

se non si intenda, con sollecitudine, provvedere alla nomina del dirigente responsabile della Soprintendenza di Chieti.

## INTERROGAZIONE SU UNO SPETTACOLO CIRCENSE SU UNA SPIAGGIA DI CAPACI

ACCIARINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

(3-02423)  
(11 gennaio 2006)

in data 6 gennaio 2006 veniva riportato, sulle pagine siciliane del quotidiano «La Repubblica», come l'ultimo lembo di fascia costiera a dune di sabbia della Provincia di Palermo, esistente nella spiaggia di Capaci, fosse stato devastato per fare attendere il Circo di Moira Orfei;

lo stesso articolo riportava esaustive immagini fotografiche, ove veniva mostrata la totale eliminazione di alcune dune di sabbia e della relativa vegetazione, nonché lo sfondamento di altre per la costruzione di due piste carrozzabili di accesso all'area retrodunale;

l'area in oggetto è totalmente inserita nei limiti di tutela previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre che sottoposta ad apposito vincolo paesistico emanato dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali della Regione Sicilia;

sempre nello stesso articolo di stampa il Sindaco di Capaci confermava i lavori eseguiti per l'arrivo del Circo di Moira Orfei arrivando a dichiarare, senza alcun cenno ai precisi vincoli di tutela: «abbiamo fatto tutto noi in economia. Un lavoretto da niente, di appena 3.000 euro».

alla già devastante opera che caratterizzerà l'arrivo del Circo di Moira Orfei a Palermo, devono aggiungersi, sempre nello stesso articolo di stampa, le gravissime dichiarazioni del procuratore e responsabile della comunicazione del circo sig. Sandro Ravagnani, il quale ha detto senza alcuno scrupolo morale, né mai smentendo nei giorni successivi, che «il Comune, intenzionato a scrollarsi di dosso la triste fama che lo lega alla strage, ha colto la straordinaria opportunità offerta da un tour che celebra i 50 anni di attività di Moira Orfei»;

tali dichiarazioni stanno, a giudizio dell'interrogante, giustamente alimentando una vivace protesta in quanto offensive nei confronti della stessa opinione pubblica che giustamente richiama nel ricordo del sacrificio del Giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, e degli agenti di scorta, un imperituro valore sicuramente ben diverso dal brutto ricordo «da scrollarsi finalmente di dosso» grazie ad uno spettacolo circense;

considerato inoltre che:

nello stesso articolo di stampa, nonché da ampia pubblicità trasmessa in televisioni locali, su carta stampata, nello stesso sito di Moira Orfei-pagine «Speciale Capaci» ed affissioni murali, viene dato ampio risalto al fatto che il Circo di Moira Orfei sta godendo, per il *tour* siciliano, del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali;

si ritiene incompatibile il patrocinio del Ministero per una attività che ricaverà lo spazio ove eseguire i suoi spettacoli in un'area appositamente

mente devastata nonostante sia tutelata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e da apposito vincolo paesistico;

il mantenimento del patrocinio del Ministero appare ancor di più incompatibile alla luce delle gravissime ed offensive dichiarazioni rilasciate dal procuratore del Circo Orfei, sig. Sandro Ravagnani, sulla strage di Capaci,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente intervenire per revocare il patrocinio del Ministero al Circo di Moira Orfei;

se il Ministro stesso non intenda dare ampia ed urgente diffusione pubblica della revoca del patrocinio.

